

SOSPENSIONE RICEVUTA MOD. F24 COMPENSAZIONI CREDITI DI IMPOSTA 4.0

Come noto, nell'ambito del DL n. 39/2024 (cd. "Decreto Salva Conti"), in vigore dal 30/04/2024, il legislatore ha introdotto alcune misure tese a monitorare i crediti d'imposta PER **acquisto di beni strumentali nuovi "4.0"** (co. da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020).

In particolare, per gli investimenti:

- effettuati dal 30/03/2024: è richiesta una **specificata comunicazione preventiva** nonché una comunicazione a consuntivo, una volta completati gli investimenti
- effettuati dal 1/01/2024 fino al 29/03/2024: la comunicazione va effettuata solo a **consuntivo**

utilizzando il modello istituito dal MiMit col DM 24/04/2024.

Inoltre, per i soli investimenti "Industria 4.0" relativi al 2023 è disposto che la compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti è subordinata all'invio della **comunicazione "a consuntivo"**

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 30/03/2024

E' quindi necessario inoltrare al Mimit tramite il sito GSE, **PREVENTIVAMENTE** una comunicazione (ex ante), nella quale indicare gli investimenti "programmati" dal 30.3.2024 nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione;

A completamento dell'investimento sarà necessario inviare una **comunicazione ex post** per la conferma dei dati che possono essere anche diversi da quelli preventivamente comunicati.

Si pone l'attenzione **sull'importanza della comunicazione PREVENTIVA** in quanto al momento non è prevista alcuna forma di remissione in bonis e quindi la sua mancata comunicazione invalida la possibilità di fruire del bonus.

Inoltre al momento il legislatore non ha chiarito cosa si intenda per PREVENTIVA e se sia possibile inviarla anche con leggero ritardo dall'assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante.

Al momento volendoci attenere strettamente al tenore letterale si consiglia di provvedere o far provvedere all'invio di tale comunicazione preventiva prima del PRIMO IMPEGNO GIURIDICAMENTE VINCOLANTE (es. firma contratto, pagamento acconto ecc. ecc.).

Per tale motivo, pensa la perdita dell'incentivo, è consigliabile richiedere l'inoltro di tale comunicazione.

INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL 01/01/2023 al 29/03/2024

E' quindi necessario inoltrare al Mimit tramite il sito GSE, **la comunicazione consuntiva** prima di effettuare la compensazione.

Non sarà possibile compensare il credito se tale comunicazione non viene previamente inviata.

Per gli investimenti iniziati dal 1/1/2023 e non ancora terminati al 29/03/2024 si consiglia l'invio, in ogni caso, della comunicazione preventiva a solo scopo precauzionale.

La comunicazione consuntiva verrà inviata all'atto del completamento dell'investimento.

INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2023

Tali investimenti sono quelli completati nel 2023 per i quali si è fruito del credito di imposta del 20%.

Infatti, come anche specificato dall'Agenzia delle Entrate, non sono soggetti ad all'obbligo di comunicazione quegli investimenti per i quali era stato firmato l'ordine e pagato l'acconto entro il 31/12/2022 per essere poi completati entro il mese di novembre 2023.

Questi davano diritto al credito di imposta del 40%.

Tali investimenti non sono soggetti ad alcun obbligo di comunicazione.

Come sopra specificato invece, quelli iniziati nel 2023 (e terminati nel 2023) che hanno fruito del credito di imposta del 20% dovranno, per continuare a compensare il credito già acquisito, inviare, prima dei effettuare le nuove compensazioni, il modello di comunicazione al GSE.

Causa quindi la complessità dei casi e degli adempimenti, si consiglia di rivolgersi agli uffici per coordinare la messa in campo dei vari adempimenti.

SOSPENSIONE DELLA RICEVUTA DI VERSAMENTO - LA RECENTE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che hanno inviato la comunicazione al GSE al fine di poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti d'imposta in esame hanno però riscontrato la mancata disponibilità della ricevuta del versamento.

In merito l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della **FAQ 19.6.2024** pubblicata sul proprio sito Internet, dopo aver evidenziato che sussistono "dei tempi tecnici di elaborazione della comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all'Agenzia" ha specificato che, per evitare lo scarto dei mod. F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta per i quali l'impresa ha già provveduto al preventivo invio delle comunicazioni al GSE e da quest'ultimo non ancora trasmesse all'Agenzia delle Entrate, **è stato sospeso il rilascio delle ricevute di presentazione dei mod. F24 per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni relative alla comunicazioni presentate dai contribuenti fino al 17.6.2024.**

In tale periodo di tempo (30 giorni) l'Agenzia verifica periodicamente l'acquisizione delle comunicazioni dal GSE.

In caso di:

- riscontro positivo della verifica, provvede allo sblocco del mod. F24, ferma restando la data di versamento;
- riscontro negativo della verifica, il mod. F24 è scartato.

Di fatto, la mancata disponibilità delle ricevute di versamento è collegata ai tempi tecnici richiesti per l'invio all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dei dati relativi alle comunicazioni presentate dai contribuenti.